



**CITTA' DI ESTE**  
(Provincia di Padova)

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER I REFERENDUM**

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.71 del 28.11.2005, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune in data 6.12.2005, ripubblicato in data 22.12.2005 ed entrato in vigore l'1.02.2006 .

## INDICE

- Art. 1 – Finalità e contenuti
- Art. 2 – Referendum consentiti
- Art. 3 – Richiesta di referendum
- Art. 4 – Giudizio preventivo di ammissibilità
- Art. 5 – Procedure preliminari
- Art. 6 – Raccolta firme
- Art. 7 – Indizione e data di effettuazione del referendum
- Art. 8 – Disciplina della propaganda
- Art. 9 – Revoca del referendum
- Art. 10 – Organizzazione del referendum
- Art. 11 – Modalità di voto
- Art. 12 – Ufficio di sezione
- Art. 13 – Organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio
- Art. 14 – Effetti del referendum
- Art. 15 – Determinazione dei risultati
- Art. 16 – Provvedimenti del consiglio comunale
- Art. 17 – Norma di rinvio
- Art. 18 – Entrata in vigore

**Art. 1**  
**Finalità e contenuti**

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione dei referendum previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dallo Statuto.

Le finalità del presente regolamento devono essere perseguite attuando la massima semplificazione amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche.

**Art. 2**  
**Referendum consentiti**

A norma dell'articolo 45 dello Statuto, sono ammessi referendum consultivi, salvi i limiti previsti dal 2° comma dello stesso art. 45.

**Art. 3**  
**Richiesta di referendum**

Il referendum è indetto dal Sindaco a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale per iniziativa di almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Al fine di raccogliere le sottoscrizioni necessarie ai sensi del 1° comma del presente articolo, i promotori del referendum, in numero non inferiore a venti, devono presentarsi, muniti di certificato comprovante la loro iscrizione nelle liste elettorali del Comune, al Segretario Generale per depositare la richiesta di referendum.

Il Segretario ne dà atto a verbale, copia del quale viene rilasciato al rappresentante dei promotori di cui all'art.46, comma 2, dello Statuto.

La richiesta di promozione del referendum contiene l'indicazione dei quesiti che si intendono sottoporre alla consultazione, formulati in termini chiari e intellegibili ed in modo tale da consentire la scelta tra due o più alternative relative alla medesima materia.

**Art. 4**  
**Giudizio preventivo di ammissibilità**

Il Presidente convoca il Consiglio comunale per la nomina della Commissione per il Referendum nel tempo utile per consentire alla stessa di esprimere il suo giudizio di ammissibilità nei termini previsti dallo Statuto.

La Commissione è composta da: Segretario Generale, Difensore Civico, Capigruppo consiliare, Rappresentante dei Promotori. E' Presidente il Segretario Generale.

Il Segretario della Commissione è individuato nel responsabile del servizio elettorale.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

La Commissione giudica entro venti giorni o nel termine più congruo dal deposito della richiesta, l'ammissibilità del referendum stesso ai sensi degli articoli precedenti.

Il parere della Commissione viene senza indugio notificato al rappresentante del comitato dei promotori.

La Commissione verifica altresì che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento.

**Art. 5**  
**Procedure preliminari**

Il Presidente del Consiglio comunale, qualora la Commissione dichiara il referendum ammissibile, convoca il Consiglio comunale, che si riunisce entro quindici giorni successivi per prendere atto della decisione della Commissione e per gli eventuali adempimenti conseguenti. Nella stessa occasione il Consiglio si esprime sull'opportunità di sospendere eventuali decisioni sulla materia oggetto del referendum, in attesa di valutare l'esito dello stesso.

#### **Art. 6** **Raccolta delle firme**

I promotori del referendum procedono alla raccolta delle firme di rappresentazione, in numero non inferiore a 1000 (mille), di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Este entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dalla deliberazione consiliare di presa atto dell'ammissibilità del referendum.

Le firme sono apposte su moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni foglio la dicitura "Al Comune di Este – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario.

Le firme sono apposte di seguito al testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile cognome, nome, luogo, data di nascita e indirizzo del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, consigliere comunale di Este nonché, durante l'orario di ufficio o apertura al pubblico, dal Segretario comunale e dagli impiegati comunali delegati dal Sindaco. Le autenticazioni possono essere collettive e, se effettuate dai Consiglieri comunali, dal Segretario o dagli impiegati comunali, sono esenti da spese.

La richiesta di referendum, corredata dalle prescritte firme deve essere depositata presso la segreteria generale entro le ore 12,00 del 90° (novantesimo) giorno successivo a quello dell'inizio della raccolta firme. Qualora il termine scade in giornata festiva, viene prorogato alla medesima ora del primo giorno seguente non festivo. I presentatori debbono dichiarare il numero delle firme raccolte.

Il Sindaco, entro cinque giorni dal deposito di cui al comma precedente, convoca la Commissione per il referendum, la quale verifica la regolarità delle firme di presentazione e ne dà comunicazione al Sindaco ed ai promotori entro quindici giorni dalla convocazione.

L'accertamento da parte della Commissione di irregolarità sostanziali nella presentazione delle firme comporta la dichiarazione di inammissibilità della proposta da parte del Consiglio comunale. La proposta non potrà essere ripresentata se non sia trascorso un anno dalla deliberazione consiliare.

#### **Art. 7** **Indizione e data di effettuazione del referendum**

Qualora il numero delle sottoscrizioni sia uguale o superiore a quello stabilito il Sindaco indice il referendum in una data che non può essere né inferiore a 60 (sessanta) giorni né superiore a 90 (novanta) giorni successivi al ricevimento degli atti della commissione di cui all'articolo precedente.

La consultazione referendaria non può essere indetta prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di altro precedente referendum comunale, né può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali, come disposto dall'art. 8, comma 4° del D.Lgs 267/2000.

I termini tutti previsti dal presente Regolamento rimangono sospesi, nella ipotesi sopra prospettata, dalla data del Decreto di convocazione dei comizi fino alla data di convocazione del nuovo Consiglio Provinciale e Comunale. I termini riprenderanno a decorrere da tale ultima data. I termini rimangono sospesi pure nell'ipotesi indicati dall'art. 38 del D.Lgs 267/2000 – comma 5°.

In ciascun anno solare può esser effettuata un'unica consultazione referendaria, con non più di cinque quesiti, in una giornata di Domenica, compresa fra il 1 marzo e il 15 giugno o tra il 1 settembre ed il 30 novembre.

La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Il procedimento per le votazioni referendarie è improntato a criteri di semplicità ed economicità.

I referendum sono procedimenti attribuiti all'ufficio elettorale comunale, al quale sono garantite le risorse aggiuntive necessarie per lo svolgimento delle operazioni.

## **Art. 8** **Disciplina della propaganda**

La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello della votazione.

La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati viene riservata, in uguale misura ed esclusivamente negli spazi appositamente allestiti, previa esplicita richiesta alla segreteria comunale entro 10 (dieci) giorni dall'indizione del referendum, ai seguenti soggetti: gruppi politici, promotori, eventuali ulteriori comitati costituitisi relativamente al quesito referendario. Resta fermo il riparto degli spazi al 50% fra favorevoli e contrari.

Gli spazi sono ubicati negli stessi siti in cui abitualmente vengono installati i tabelloni per la propaganda elettorale nelle altre consultazioni nazionali e locali.

Per ciascun sito vengono attribuiti sei spazi di metri uno di altezza per uno di base, rispettivamente, ai favorevoli ed ai contrari.

Gli spazi sono individuati su tabelloni di metri lineari due di altezza per sei di base.

La Giunta fra il 33° (trentatreesimo) e il 31° (trentuno) giorno antecedente la data della consultazione referendaria assegna con delibera e comunica agli aventi diritto gli spazi di propaganda.

Per quanto non specificamente previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni in materia di propaganda referendaria, comprese quelle relative alle limitazioni e ai divieti, prescritte dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 nel testo vigente.

## **Art. 9** **Revoca del Referendum**

Qualora prima dello svolgimento del referendum vengano meno i presupposti e le condizioni che ne hanno costituito la motivazione, la Commissione per i referendum ne fa segnalazione al Sindaco ed ai promotori, ed invita il Consiglio comunale a deliberare, non oltre gli 8 (otto) giorni antecedenti la votazione, sulla proposta di revoca.

## **Art. 10** **Organizzazione del referendum**

L'organizzazione generale e la direzione delle operazioni referendarie spettano al Segretario Generale del Comune che si avvale degli uffici comunali per gli adempimenti conseguenti.

## **Art. 11** **Modalità di voto**

Ciascun elettore può votare esibendo un idoneo documento d'identità e la tessera elettorale. I seggi sono quelli previsti dalla suddivisione del territorio comunale in sezioni.

**Art. 12**  
**Ufficio di sezione**

Ciascun ufficio di sezione è composto dal presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e uno viene designato con funzioni di segretario. Devono essere sempre presenti almeno due componenti il seggio, compreso il presidente o il vice presidente.

In caso di concomitanza con altra consultazione elettorale, i componenti della sezione elettorale sono gli stessi della consultazione nazionale.

Fra il 25° (venticinquesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione Elettorale Comunale procede, in pubblica adunanza preannunciata due giorni prima con avviso affisso all'albo comunale, al sorteggio per la nomina, per ogni sezione elettorale, dei componenti le sezioni elettorali, compresi nell'albo di cui all'art. 7 della legge 21/03/1990 n. 53.

I presidenti delle sezioni elettorali sono nominati con apposito decreto dal dirigente dell'ufficio elettorale comunale, tra le persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 2 della citata legge n. 53/1990.

Ai componenti dell'ufficio di sezione per i referendum è corrisposto l'onorario stabilito dai decreti ministeriali vigenti.

**Art. 13**  
**Organizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio**

Ciascun seggio si costituisce nella sede prestabilita. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8,00 e terminano alle ore 22,00 della domenica prescelta.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante dei promotori del referendum e/o di ognuno dei gruppi consiliari designato dal capogruppo.

Gli atti relativi devono essere presentati alla segreteria comunale entro il venerdì precedente la votazione o comunque al seggio prima dell'inizio del voto.

Le schede per il referendum di tipo unico e di diverso colore per ogni quesito, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello allegato (sub. A).

Al termine della votazione, qualora il referendum preveda non più di due quesiti, iniziano immediatamente le operazioni di scrutinio che continuano fino alla conclusione, salvo concomitanza con altra consultazione, nel qual caso lo spoglio sarà successivo a quello della consultazione sovracomunale.

Terminate le operazioni di scrutinio, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal presidente di seggio o da un suo delegato al centro di raccolta stabilito.

**Art. 14**  
**Effetti del Referendum**

La proposta soggetta a referendum è accolta se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se la stessa ha ottenuto la maggioranza di voti validi.

**Art. 15**  
**Determinazione dei risultati**

Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per il/i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, coadiuvato dall'ufficio elettorale comunale.

L'ufficio centrale inizia i suoi lavori entro le ore 15 del martedì successivo a quello delle operazioni di scrutinio e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione a:

- 1) determinare il numero degli elettori che hanno votato e a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
- 2) riassumere i voti delle varie sezioni, determinare e proclamare i risultati.

Tutte le operazioni dell'ufficio centrale si svolgono alla eventuale presenza dei gruppi partecipanti alla propaganda.

Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno consegnato al Sindaco e uno depositato presso l'ufficio elettorale comunale. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio e dal comitato dei promotori presenti alle operazioni.

Il Sindaco trasmette subito la documentazione alla commissione comunale per i referendum la quale, in pubblica adunanza da tenersi entro tre giorni dal ricevimento, prende conoscenza degli atti e decide sui reclami relativi alle operazioni di scrutinio, verificando, ove lo ritenga a tal fine necessario, anche i verbali delle votazioni presso le sezioni cui si riferiscono i reclami. In base agli accertamenti effettuati, la commissione procede all'eventuale correzione degli errori nei risultati, con motivata decisione registrata a verbale nel quale vengono fatti constare i risultati definitivi del referendum.

La commissione, conclusi i lavori, consegna immediatamente il verbale dell'adunanza al Sindaco, il quale provvede, entro cinque giorni, alla comunicazione dell'esito della consultazione:

1. ai cittadini, mediante affissione all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ed esposizione nei luoghi pubblici di appositi manifesti e altre opportune forme di informazione;
2. ai consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum;
3. ai promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum.

Il Segretario Generale dispone il deposito e la conservazione dei verbali dell'adunanza dell'ufficio centrale e della Commissione per i referendum, insieme con tutti i documenti relativi alla consultazione elettorale. Trascorsi i due anni dalla consultazione il responsabile dell'ufficio elettorale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della commissione e procede allo scarto della restante documentazione relativa alla consultazione, incluse le schede della votazione.

#### **Art. 16**

##### **Provvedimenti del consiglio comunale**

Il Presidente del Consiglio comunale, sentiti i capigruppo consiliari, iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale – entro 30 ( trenta) giorni dalla proclamazione del risultato del referendum - la discussione sull'esito del referendum.

Il Consiglio delibera sulla questione sottoposta a referendum entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla proclamazione del risultato referendario.

Copia della deliberazione viene trasmessa, entro 10 (dieci) giorni dall'adozione, al rappresentante dei promotori.

#### **Art. 17**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni in materia di referendum nazionale.

#### **Art. 18**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento va pubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi; quindi va ripubblicato per altri 15 (quindici) giorni a seguito della prima pubblicazione. Diventa esecutivo il primo giorno del mese successivo alla seconda pubblicazione.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVI

PARTE INTERNA DELLA SCHEDA (\*)

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
REFERENDUM COMUNALE			
<p>Volete .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
SI		NO	

N.B. — La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il terzo sulla terza e successivamente sulla quarta seguendo il verso di tre pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda così piegata deve essere quindi ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER I REFERENDUM COMUNALI CONSULTIVI

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

Referendum com. 1

data .....

Comune di Este

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE

.....

TIMBRO